

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati DETOMAS, GIULIANO, CAROTTI,
ALTEA, BONITO, LUCIDI, ANEDDA, BRUNO Donato,
MAROTTA, MARINO, CARBONI, SINISCALCHI, OLIVIERI,
PISAPIA, CENTO, SERAFINI e MANZIONE**

(V. Stampato Camera n. 3648)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia)
della Camera dei deputati il 15 luglio 1997*

(V. Stampato n. 2666)

*modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
del Senato della Repubblica il 2 ottobre 1997*

(V. Stampato Camera n. 3648-B)

*nuovamente modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia)
della Camera dei deputati l’11 febbraio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 1998*

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997,
n. 132, in materia di ammissione all’esame di idoneità per
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: «avere svolto un tirocinio triennale» sono inserite le seguenti: «presso una società di revisione, ovvero».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: «con sottoscrizione autenticata,» sono inserite le seguenti: «dal legale rappresentante della società di revisione o».

Art. 2.

(Proroga di termini)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, la parola: «centotanta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. Coloro che fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, se hanno titolo per essere iscritti nel re-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: «avere svolto un tirocinio triennale» sono inserite le seguenti: «presso una società di revisione, ovvero **presso un consulente del lavoro, ovvero**».

2. *Identico.*

Art. 2.

(Proroga di termini)

Identico.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gistro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132, possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui detti collegi od organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame predetto. Essi decadono dalla carica se, all'esito dei procedimenti previsti dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non conseguono l'iscrizione in detto registro.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico.